

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2593-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, MACIS, LODA, VIOLANTE, BARBERA, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, BOTTARI, CALVANESE, CIOCCI, CURCIO, FANTÒ,
FRACCHIA, GRANATI CARUSO, INGRAO, LANFRANCHI COR-
DIOLI, MOSCHINI, OCCHETTO, PEDRAZZI CIPOLLA, SOAVE,
STRUMENDO, TRABACCHI, VIRGILI, ZANGHERI**

Modifiche ad alcune norme sul sistema elettorale e sul
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

*(Già articoli da 1 a 6 e da 8 a 13 della proposta di legge n. 2593, stralciati con
deliberazione dell'Assemblea nella seduta pomeridiana del 13 novembre 1985)*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e, successivamente, dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che

presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di cassazione che esercita effettivamente funzioni di legittimità e cinque magistrati che esercitano funzioni di merito.

I componenti supplenti sono: un magistrato di Cassazione che esercita effettivamente funzioni di legittimità, tre magistrati che esercitano funzioni di merito e due componenti eletti dal Parlamento ».

Dopo il quinto comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Il dibattimento dinanzi alla sezione disciplinare si svolge in pubblica udienza ».

ART. 2.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione che la dirige e che assume la qualifica di segretario generale, e da undici magistrati. L'assegnazione di magistrati alla segreteria ed a qualunque altro titolo al Consiglio superiore della magistratura, nonché la successiva ricollocazione nel ruolo sono considerati a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio; la disposizione si applica anche ai magistrati attualmente in servizio.

All'ufficio di segreteria sono addetti, inoltre, venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti. Sino alla istituzione del ruolo organico autonomo del Consiglio, alle necessità di altro personale provvede, mediante comando o distacco, su richiesta motivata del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro di grazia e giustizia, direttamente o d'intesa con altre amministrazioni ».

ART. 3.

L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *Ispettorato*. — È istituito presso il Consiglio superiore della magistratura un ispettorato per soddisfare a tutte le esigenze del Consiglio relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite. Per il relativo organico si provvede in conformità delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7.

Copia delle relazioni dell'ispettorato è trasmessa al Ministro di grazia e giustizia, nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare e di responsabile dei servizi.

Copia delle relazioni dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia che comunque concernano l'amministrazione della giustizia è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle

spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e dei fondi altrimenti inseriti nel proprio bilancio. Lo stanziamento deve comprendere anche la spesa per l'istituzione e il funzionamento di una Scuola per il tirocinio e la formazione permanente ».

ART. 5.

Il n. 1) dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 1) sulle assunzioni in magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, progressioni in carriera, e sulla esecuzione di tali provvedimenti nonché su ogni altro provvedimento riguardante lo stato dei magistrati ».

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Delibera, relativamente ai magistrati, su ogni altra materia riguardante l'amministrazione della funzione giudiziaria, in conformità alle norme sull'ordinamento giudiziario ».

ART. 6.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *Forma dei provvedimenti.*
— Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del suo vicepresidente ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore sta in giudizio in persona del suo vicepresidente e, di regola, si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato.

Le vacanze di sedi giudiziarie, le deliberazioni di competenza del Consiglio superiore della magistratura ed ogni altro provvedimento alle stesse correlato sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* quindicinale del Consiglio superiore della magistratura, ai fini di cui agli articoli 10 e 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e ad ogni altro fine che la legge ricollega alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

ART. 7.

.....
.....
.....

ART. 8.

L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *Elezione di componenti magistrati.* — Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno due magistrati che esercitano effettivamente funzioni di legittimità e almeno sedici magistrati che esercitano funzioni di merito.

In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati magistrati di

merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello, tranne che per i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione.

Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di centocinquanta elettori, per nessuno dei quali si richiede l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati o l'esercizio di una determinata funzione.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.

Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. I voti di preferenza non possono essere superiori a dieci, dei quali non più di due per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità e non più di otto per i magistrati che esercitano funzioni di merito ».

ART. 9.

Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, è sostituito dal seguente:

« Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni ».

ART. 10.

Il primo comma e il secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'articolo 6

della legge 22 dicembre 1975, n. 695, sono sostituiti dai seguenti:

« Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze soltanto nella stessa lista.

Qualora per effetto della cessazione dalla carica venga meno la presenza del numero minimo richiesto per ciascuna categoria e la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista per mancanza di candidati non eletti nella categoria, essa avviene mediante il primo dei non eletti della medesima categoria nella lista che abbia riportato la maggior cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi siano candidati non eletti della medesima categoria si passa alla lista successiva. La sostituzione avviene secondo il criterio di cui al quarto comma dell'articolo 27 ».

ART. 11.

Il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, già sostituito dall'articolo 8 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione dalla carica il Consiglio superiore dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza, eventualmente anche in soprannumero ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità ».

ART. 12.

All'articolo 30-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, aggiunto dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« All'atto della riammissione in ruolo dei professori universitari collocati fuori

del ruolo organico, il Ministro della pubblica istruzione attribuisce alle facoltà o scuole di provenienza una cattedra che si aggiunge a quelle già assegnate e che non è riassorbibile. Tale cattedra viene trasferita, insieme al professore che ne è titolare, alla facoltà o scuola che procede alla successiva chiamata prevista dall'articolo 7, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ».

ART. 13.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è autorizzato ad emanare le disposizioni di attuazione e di coordinamento.